

n. 34-1/2024 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente

Dott.ssa Sara Trabalza Giudice est.

Dott. Alberto Cappellini Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 34-1/24 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di: **SONIA GOLISANO (C.F. GLSSNO54S54H501X) nata a Roma (RM) il 14.11.1954 e SERAFINO MATTIOLI (C.F. MTTSFN51D13A835D) nato a Bevagna (PG) il 13.04.1951 entrambi residenti a Bevagna (PG) Fraz. Cantalupo, Via dell'Attone n. 5**, rappresentati e difesi, dagli avvocati Francesco Cacciola e Elvira Carpentieri iscritti all'Albo degli Avvocati del di Salerno, entrambi con studio in Salerno alla via G.Garibaldi n.124/2, giusta delega in calce al ricorso;

-RICORRENTI-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato il 24.04.2024 i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).



Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene dunque allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dai ricorrenti a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che i medesimi ricorrenti risultano risiedere in Bevagna, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Si evidenzia ancora, sempre in premessa, come l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai componenti del medesimo nucleo familiare, trattandosi di coniugi conviventi, con origine di indebitamento comune¹.

Al riguardo, si osserva come sia applicabile il disposto dell'art. 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel Codice della Crisi tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, in linea con altro condivisibile precedente di merito, quivi interamente richiamato in motivazione (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022, reperibile nelle più comune banche dati) deve ritenersi che con l'entrata in vigore del Codice della Crisi, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, reputandosi come la norma costituisca previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, tante quanti sono i ricorrenti, al fine di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).

Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.

¹ Nello specifico, si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, come “L'indebitamento è da riferirsi al periodo 2015-2019 allorquando, così come dichiarato nel ricorso, i ricorrenti hanno visto ridurre le proprie entrate mensili a seguito del pensionamento della Sig.ra Golisano (nel luglio 2015) e del Sig. Mattioli (fine 2019) con riduzione, rispettivamente, da € 24.500/anno netti ad € 15.600/anno netti e da € 28.000/anno netti ad € 14.000/anno netti. Nel 2020, a seguito della riduzione delle proprie entrate, i ricorrenti non sono più riusciti ad adempiere con regolarità alle obbligazioni riferite al contratto di mutuo fondiario di € 230.000 stipulato nel giugno 2011 con la Barclays Bank Ireland PLC e al prestito personale di € 20.000 acceso con Monte dei Paschi di Siena nel luglio 2012. La necessità di provvedere alle spese di sostentamento familiare (composto da due figli di cui uno fuori regione per motivi di studio), per i lavori di manutenzione sull'immobile di proprietà e per motivi di salute hanno aggravato ulteriormente la situazione finanziaria dei ricorrenti, i quali hanno dovuto ricorrere, oltre che all'aiuto di terzi (madre del Sig. Mattioli) anche all'accensione di due prestiti personali di circa € 30.000/cadauno con la Fides S.p.a. mediante cessione del quinto dello stipendio. Nell'ottobre 2022, a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo, i ricorrenti hanno subito il pignoramento dell'immobile di proprietà, dove attualmente risiedono, rubricato al R.g. 138/2022 Tribunale di Spoleto promossa dal creditore ipotecario Barclays Bank Ireland PLC...”.



Di conseguenza le masse attive e passive delle procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito).

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti e già riscontrati in sede di deposito della relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Andrea Petterini, allegata all'istanza la quale risulta, a sua volta, adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio degli stessi - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Andrea Petterini e nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale dei ricorrenti sia la seguente: Sonia Golisano risulta attualmente titolare di pensione di vecchiaia/anzianità di circa € 1.400 mensili, al lordo della cessione del quinto in favore di FIDES S.P.A. (€ 257/mese), mentre il Sig. Serafino Mattioli risulta attualmente



titolare di pensione di vecchiaia/anzianità di circa € 1.300 mensili, al lordo della cessione del quinto in favore di FIDES S.P.A. (€ 240/mese). Dal mese di giugno 2022, inoltre, la medesima Golisano svolge l'attività di collaboratore domestico (badante) percependo una retribuzione netta media mensile di € 1.020.

Vi è attualmente in essere un piano di rientro rateale di € 250/mese con la AMCO ASSET MANAGEMENT S.P.A. sottoscritto tra le parti nel settembre 2021.

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO: Beni immobili: I ricorrenti sono comproprietari per ½ ciascuno dell'immobile dove attualmente risiedono ubicato nel comune di Bevagna (PG) Via dell'Attone n. 5; il Sig. Mattioli risulta, inoltre, titolare di quote di diritti di proprietà di un terreno sito nel medesimo comune.

L'immobile di residenza è attualmente sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare R.g. Es. 138/2022 Tribunale di Spoleto promossa dal creditore ipotecario Barclays Bank Ireland PLC e, essendo stata già redatta la relativa perizia di stima, si fa riferimento nella relazione del professionista nominato, al valore indicato dal CTU Dott. Luca Bellingacci. Gli immobili risultano suddivisi in n. 3 lotti. Il valore complessivo è stato stimato in € 156.000 al quale si è applicata una riduzione forfetaria del 15% circa per differenza oneri tributari ed assenza di garanzia per vizi, ed eventuali spese di adeguamento delle strutture (€ 23.400) e una riduzione delle spese per sanatorie opere abusive, adeguamenti e demolizioni (€ 12.000).

Il Mattioli risulta aver ceduto, mediante atto di compravendita del 31.10.2022 a rogito notaio Leonardo Lupidi (Rep. 7971 – Racc. 5147), "l'intera piena ed esclusiva proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di Bevagna, Via Casercole n. 5 al prezzo di € 20.000,00. La somma ricavata da tale vendita è stata, poi, accantonata dal Sig. Mattioli sul conto corrente n. 1000-00001150 acceso presso Intesa Sanpaolo (filiale di Bevagna), il cui saldo alla data del 14.03.2024 è pari a € 969,62. L'importo disponibile sul conto corrente di cui sopra è stato ricompreso nella voce "disponibilità liquide" dell'attivo della procedura. La suddetta operazione di compravendita è stata oggetto di attento approfondimento da parte dell'OCC in quanto atto compiuto nei cinque anni precedenti al ricorso e, pertanto, passibile di revocatoria ordinaria da parte del futuro liquidatore ai sensi dell'art. 274 co. 2 CCI. È stata approfondita, pertanto, la destinazione delle somme in uscita dal suddetto rapporto bancario, i cui pagamenti risultano effettuati in favore di vari soggetti. Viene evidenziato dal professionista nominato come i pagamenti sono stati effettuati per circa la metà in favore del creditore privilegiato AdER, mentre il resto per spese di gestione familiare e in favore di un creditore che non risulta munito di privilegio e che avrebbe dovuto concorrere con la massa dei creditori chirografari. I ricorrenti hanno provveduto ad allegare al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata la perizia di stima giurata, redatta dal Dott. Agr. Luigi Trippetta, che ha evidenziato quale probabile valore di mercato del bene alla data del 31.10.2022 (data compravendita) l'importo di € 33.083,63, al netto delle spese "per redazione e presentazione presso il SUAPE del Comune di Bevagna della relazione paesaggistica e della relativa SCIA [...] per lavori edili relativi alla tinteggiatura delle facciate esterne, alla realizzazione della pavimentazione e dell'intonaco dei soffitti del fondo e della legnaia al piano terra [...]" quantificate in € 4.793,17. Pertanto, come indicato nel ricorso, il Sig. Mattioli intenderebbe mettere a disposizione della procedura la differenza tra il valore indicato nella perizia giurata redatta dal Dott. Agr. Luigi Trippetta (€ 33.083,63) e quello indicato nell'atto e corrisposto dall'acquirente (€ 20.000,00), cioè la somma di € 13.083,63. Tale importo verrà



corrisposto in favore della procedura di Mattioli Serafino con le modalità indicate nel ricorso e da vagliare tutte in fase successiva alla emananda pronuncia.

Beni mobili: la Golisano non risulta proprietaria di beni mobili registrati, mentre il Mattioli risulta proprietario dei seguenti veicoli: a) autovettura Opel Adam targata FJ376PB, immatricolata il 08.10.1998, km 226.712 al 21.02.2023 (rif. Portale dell'Automobilista – verifica ultima revisione); b) autovettura Dacia Sandero targata EM211BX, immatricolata il 25.07.2012, km 161.208 al 11.07.2022 (rif. Portale dell'Automobilista – verifica ultima revisione) con più probabile valore di mercato in complessivi € 4.000,00 di cui € 200 per l'autovettura Opel Adam ed € 3.800 per la Dacia Sandero.

Disponibilità liquide: I ricorrenti sono titolari dei seguenti rapporti di conto corrente: a) conto corrente n. 72466 intestato al Sig. Serafino Mattioli ed acceso presso Banco di Desio e della Brianza, con saldo di € 1.006,38 alla data del 14.03.2024; b) conto corrente n. 71812 intestato alla Sig.ra Sonia Golisano ed acceso presso Banco Desio, con saldo di € 1.546,91 alla data del 14.03.2024; c) conto corrente n. 1000-00001150 intestato al Sig. Serafino Mattioli ed acceso presso Intesa Sanpaolo, con saldo di € 969,62 alla data del 14.03.2024.

L'attivo stimato, in relazione ad entrambi i ricorrenti, risulta pari a complessivi € 198.630,45.

Relativamente al passivo, emerge dalla relazione particolareggiata allegata al ricorso in relazione alla sola ricorrente **Sonia Golisano**, come lo stesso risulti pari ad euro 19.675,32 e così suddiviso:

	Pred.	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	Totale
Agenzia delle Entrate Riscossione	0,00	0,00	2.009,53	292,62	2.302,15
Consorzio Bonificazione Umbra	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
Fides S.p.a.	0,00	0,00	0,00	17.307,17	17.307,17
Totale	0,00	0,00	2.075,53	17.599,79	19.675,32

Quanto a **Serafino Mattioli**, il passivo risulta specificamente il seguente:

	Predeuzione	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	Totale
Agenzia delle Entrate Riscossione	0,00	0,00	8.571,54	1.737,47	10.309,01
Comune di Bevagna	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
Consorzio Bonificazione Umbra	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
Fides S.p.a.	0,00	0,00	0,00	21.611,56	21.611,56
Regione Umbria	0,00	0,00	865,77	0,00	865,77
Totale	0,00	0,00	15.625,31	23.349,03	38.974,34

Creditori in solido

	Predeuzione	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	Totale
AMCO S.p.A. (ex MPS)	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
Barclays Bank Ireland PLC	5.134,71	178.052,24	0,00	0,00	183.186,95
Avv. Cacciola	0,00	0,00	6.618,57	0,00	6.618,57
Totale	5.134,71	178.052,24	6.618,57	4.750,00	194.555,52



All'importo così sopra determinato si deve aggiungere il compenso dell'OCC Dott. Andrea Petterini, da liquidarsi a cura del Giudice, il quale è stato stimato, ai sensi del DM 202/2014 in € 19.200 al lordo della cassa previdenza e degli accessori di legge.

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata del Dott. Petterini, avuto riguardo a ciascuno dei ricorrenti, si ritiene come, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ciascuno dei ricorrenti versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda per ciascuno di essi, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura: non pare, allora ed innanzitutto, che possa tenersi conto delle cessioni del quinto dello stipendio e/o della pensione operate dai ricorrenti.

Si addivene a tale conclusione, in ragione dell'assimilazione della procedura di liquidazione controllata alla procedura liquidatoria maggiore.

Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Si evidenzia, allora, come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione debba ritenersi, a rigore, inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da altri precedenti di merito, sotto il vigore della L. n. 3 del 2012.

Il condivisibile ragionamento sotteso a tali pronunce, qui richiamato, è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei



beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII, già precedentemente richiamati).

Sul punto, di recente, il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita e richiamata da questo Giudice, ha ulteriormente evidenziato, approfondendo la questione, come *“analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”*.

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Fatta questa premessa di carattere generale, si ritiene tuttavia come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito di ciascuno dei ricorrenti sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare di ciascun ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto *“all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE”* (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie



periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore.

Si evidenzia ancora, sin da ora, come appare opportuno che il Liquidatore, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme da destinare alla liquidazione, da parte dei ricorrenti (ove ve ne siano effettive), provveda ad: 1) aprire tanti conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) comunichi all'INPS ed al datore di lavoro di ciascuno degli interessati di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, che saranno successivamente quantificati e che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno sin da ora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022 ed ulteriormente confortate dalla recente pronuncia n. 6/2024 della Corte Costituzionale), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;

- senonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:



- a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
- b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
- c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
- d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni).

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott. Andrea Petterini (il quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI (sull'inefficacia del pignoramento del quinto) e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di: **SONIA GOLISANO (C.F. GLSSNO54S54H501X) nata a Roma (RM) il 14.11.1954 e SERAFINO MATTIOLI (C.F. MTTSFN51D13A835D) nato a Bevagna (PG) il 13.04.1951 entrambi residenti a Bevagna (PG) Fraz. Cantalupo, Via dell'Attone n. 5;**
- 2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;
- 3) Nomina liquidatore il Dott. Andrea Petterini;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito



eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quota di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio in ordine, rispettivamente, ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;

- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai



fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 11.05.2024

Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente
Dott. Silvio Magrini Alunno

